

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 19 gennaio 2010, n. 725

Fatto e diritto

Considerato quanto segue:

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il Fallimento della s.n.c. Italiana Scavi e Trasporti impugnava l'accertamento ILOR 1991 con cui l'Ufficio delle Imposte Dirette di Aversa aveva accertato maggiori ricavi per L. 923 milioni, ritenendo tale cifra fantasiosa ed in contrasto con il fallimento dell'impresa.

Ricorso accolto su questa parte dell'avviso, perché lo stesso aveva motivato che le fatture emesse per l'importo sopra citato da una parte non erano state contabilizzate e dall'altro si riferivano ad operazioni inesistenti, e non era utilizzabile quanto dedotto in sede di costituzione.

In appello l'Ufficio deduceva che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto acquisire il verbale con ordinanza.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello in quanto il suddetto verbale, più volte citato dall'Ufficio sia nella costituzione in primo grado sia nell'atto di appello non risultava allegato agli atti, per cui diventava impossibile ogni riscontro.

Avverso la suddetta sentenza le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte eccependo la violazione dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto alla ritenuta impossibilità di riscontro era possibile porre rimedio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 acquisendo il suddetto verbale; in ogni caso la Commissione Tributaria Regionale non aveva tenuto conto del fatto che l'Ufficio aveva ritenuto che solo una parte di quelle fatture si riferiva ad operazioni in esistenti.

Il ricorso è fondato e, pertanto deve essere accolto.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: "In tema di contenzioso tributario l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 3 il cui esercizio, peraltro, non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova, il quale grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Tuttavia qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza l'acquisizione d'ufficio di un documento, l'esercizio di tale potere si configura come un dovere, il cui mancato assolvimento deve essere compiutamente motivato, (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'impugnazione di un avviso di accertamento motivato "per relationem" attraverso un processo verbale di constatazione, astenendosi immotivatamente dal disporre l'esibizione in giudizio di tale documento) (Cass. 18.01.2006 n. 905 Rv. 586722).

Orbene nel caso di specie non vi è dubbio alcuno che l'acquisizione del suddetto verbale era condizione indispensabile per pervenire ad una ragionevole decisione della controversia basata su dati oggettivi.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.